



Registro num. 4/2024

Palermo, 12 marzo 2024

ACCORDO TRA
L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
E
L'ASSESSORATO DELLA SALUTE REGIONE SICILIANA
E

L'ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE SICILIANA

per l'avvio di attività formative, finalizzate all'acquisizione della Qualifica di Operatore sociosanitario da attuarsi presso gli Istituti professionali statali della Sicilia ad indirizzo *Servizi per la sanità e l'assistenza sociale*

TRA I SOTTOSCRITTI

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Sicilia, con sede a Palermo in via G. Fattori n. 60, nella persona del Direttore Generale, dott. Giuseppe Pierro, domiciliato per la carica presso la stessa sede;

ASSESSORATO DELLA SALUTE della Regione Siciliana, con sede a Palermo in piazza O. Ziino n. 24, nelle persone dell'Assessore, dott.ssa Giovanna Volo e del Dirigente Generale, dott. Salvatore Requirez, competente *ratione materiae*, domiciliati per la carica presso la stessa sede;

ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE della Regione Siciliana, con sede a Palermo in viale Regione Siciliana n. 324, nelle persone dell'Assessore, avv. Girolamo Turano e del Dirigente Generale, dott.ssa Giovanna Segreto, competente *ratione materiae*, domiciliati per la carica presso la stessa sede;

VISTI

- l'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/01/2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, che individua la figura dell'Operatore Socio-Sanitario (OSS);
- la L. R. n. 29 del 29/12/2016, con la quale sono state definite le caratteristiche del Sistema di Certificazione regionale e le linee guida per la sua implementazione;
- il Decreto Presidenziale 7 marzo 2018 n. 6 *Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 29 Sistema di certificazione regionale delle competenze*, che ha definito le caratteristiche del Sistema di Certificazione regionale e le linee guida per la sua implementazione;
- il D.I. n. 92 del 24/05/2018, *Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale*;
- la L.R. n. 23 del 14/12/2019, *Istituzione del sistema regionale della formazione professionale*;
- il Decreto interassessoriale Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, di concerto con l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro n. 7964 del 20/12/2019, *Definizione delle modalità attuative dei servizi in cui si articola il Sistema di Certificazione regionale, istituito con legge regionale 29 dicembre 2016 n. 29, ed i relativi meccanismi operativi di funzionamento, in conformità a quanto disposto nel Decreto Presidenziale del 7 marzo 2018, n. 6 agli articoli 10, 11, 12, 15*;
- gli allegati tecnici "A" e "C" al succitato Decreto interassessoriale, con i quali sono stati definiti gli *Indirizzi per la certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali* ed individuati gli *attori del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali*;
- il D.I. n. 766 del 23/08/2019 *Adozione delle linee guida del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale*;
- il D.M. n. 33/2020;
- l'allegato A al D.M. n. 33/2020, che definisce i quadri orari per l'IP indirizzo "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale";
- il decreto interministeriale del 05/01/2021 *Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze*;
- il D.A. dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 978 del 12.8.2022 *Istituzione nuovo elenco regionale degli esperti di settore per la composizione delle commissioni di esame per le prove di valutazione finale riferite ai percorsi del sistema regionale*

di certificazione delle competenze e di conseguimento della qualifica professionale di cui al D.A. n. 7964 del 20.12.2019;

- *il D.A. dell'Assessorato regionale della salute n. 193 del 2.3.2023, recante la nuova disciplina per l'organizzazione dei corsi di qualifica in operatore socio-sanitario (1000 ore) ai sensi dell'accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001 anni 2023-2024;*

SI CONVIENE E SI STIPULA

Articolo 1

L'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, l'Assessorato della salute e l'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale stipulano il presente accordo, per consentire agli studenti frequentanti gli Istituti professionali statali a indirizzo "Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale" (di seguito IP) l'acquisizione delle competenze per la figura di "Operatore socio sanitario" (di seguito OSS) e l'accesso al relativo esame di Qualifica professionale.

A tal fine, le parti concordano di riconoscere agli studenti, in riferimento agli insegnamenti previsti nel quadro orario del triennio dell'indirizzo IP SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE, specifici crediti formativi, da tradursi in ore da detrarre al monte complessivo previsto per l'acquisizione della qualifica di OSS, da completare con percorsi di integrazione delle competenze, previsti in termini di ore e di insegnamenti nella *Tabella di comparazione* allegata al presente accordo.

Gli IP, che intendano avvalersi di tale opportunità, onde arricchire la propria offerta formativa e favorire la ricaduta occupazionale dei propri percorsi formativi, si impegnano a rispettare la disciplina regionale in materia di gestione, di organizzazione e di valutazione dei percorsi OSS, di cui al D. A. n. 193 del 02/03/2023 dell'Assessore Regionale alla Salute.

Articolo 2

Soggetti ammessi alla realizzazione dei percorsi formativi

Possono attivare i percorsi gli IP presso i quali sia attivo l'indirizzo "Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale" che, ai sensi delle Linee guida regionali leFP, sono Istituzioni formative accreditate di diritto e che, pertanto dovranno ottemperare a quanto previsto dalla normativa regionale, vigente in materia di accreditamento;

Gli studenti devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro, in ottemperanza alle vigenti disposizioni per danni cagionati a persone o a cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione professionale, comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.

Per l'esposizione ai rischi connessi allo svolgimento delle funzioni previste dal profilo professionale dell'OSS, gli studenti sono sottoposti ad accertamento di idoneità specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3

Partenariato

L'IP deve dimostrare di avere sottoscritto accordi di partenariato con una o più strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate e con una o più strutture sociosanitarie/assistenziali accreditate.

A questo scopo le istituzioni scolastiche, entro sei mesi dall'avvio del percorso triennale e comunque entro il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento devono inviare all'Assessorato della salute una copia dei protocolli d'intesa stipulati con le strutture succitate, in cui sia chiaramente evidenziato l'impegno a collaborare allo svolgimento del percorso formativo, mediante uno o più dei seguenti elementi:

- disponibilità di docenti;
- disponibilità di testimoni professionali durante le attività di aula;
- disponibilità di locali e di attrezzature per esercitare le attività di carattere pratico.

L'Assessorato della salute si impegna ad assicurare la disponibilità delle strutture accreditate per lo svolgimento degli *stage*, al fine di consentire la stipula delle convenzioni.

L'attivazione dei percorsi non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

Articolo 4

Metodologia

Ciascun intervento formativo progettato si compone di unità didattiche conformi a quelle previste dal D.A. n. 193/2023 e permette l'acquisizione di una o più competenze.

I contenuti degli interventi formativi e le relative competenze perseguiti devono essere chiaramente identificati ed integrati con l'eventuale formazione di recupero, in capo all'IP, ai fini del buon esito dell'intervento formativo.

Articolo 5

Caratteristiche dei percorsi formativi

I percorsi sono finalizzati ad assicurare l'integrazione delle competenze degli studenti, frequentanti le classi terze, quarte e quinte dei percorsi scolastici quinquennali diurni ad indirizzo *Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale*.

L'IP che attiva il percorso sperimentale, al fine di assicurare la piena acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste dagli standard professionali della qualifica OSS deve, a partire dal terzo anno, rimodulare i contenuti e gli insegnamenti curricolari, integrandoli con ulteriori insegnamenti, contenuti ed apporti esterni, anche avvalendosi delle quote di autonomia, al fine di renderli coerenti con i piani orari ed i programmi del percorso formativo per OSS, così come descritto nell'allegato al presente accordo, che prevede il riconoscimento di crediti formativi.

La durata, l'articolazione, i contesti operativi, i requisiti delle figure professionali (docenti, tutor), i contenuti degli interventi formativi e delle fasi di tirocinio devono assicurare la conformità alla disciplina regionale di riferimento (D.A. n. 193/23), fermi restando i crediti previsti e riconosciuti (vedi Tabella di comparazione allegata).

I percorsi formativi devono essere realizzati, contestualmente al percorso curricolare e devono:

- ✓ essere chiaramente identificati nella loro durata complessiva, articolazione e contenuti;
- ✓ assumere gli standard professionali della qualifica, quali obiettivi formativi;
- ✓ prevedere un sistema di valutazione *in itinere* e finale degli apprendimenti teorici ed attitudinali, in conformità alla disciplina regionale.

La frequenza dei corsi è obbligatoria e gli studenti, che abbiano superato il tetto massimo di assenze delle ore complessive del corso, in conformità alla disciplina regionale non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale: l'esame può essere sostenuto solo successivamente al conseguimento del diploma di Stato.

Ogni corso dovrà essere identificato da un codice (ID), che dovrà essere rilasciato dall'Assessorato della Salute, previa richiesta.

L'IP dovrà incaricare un *Direttore del corso*, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 6, punto 6.1 del DA n. 193/23.

Articolo 6

Requisiti della docenza

Le Istituzioni Scolastiche utilizzano i propri docenti per le ore riconosciute, quali crediti formativi e, perciò da detrarsi dal monte ore complessivo, di cui all'art. 5, punto 5.1 lett. a) - lett. b) del DA n. 193/2023, meglio indicate nella Tabella di comparazione (all. A del presente accordo).

Le rimanenti ore dovranno essere affidate ad esperti, aventi il profilo e/o le caratteristiche indicati nell'Allegato A al DA n. 193/23.

Articolo 7

Organizzazione del tirocinio

I percorsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi, di cui all'art. 5, punto 5.1 lett. c) del DA n. 193/2023, cui accedono gli alunni maggiorenni.

Gli IP devono provvedere all'individuazione di un Tutor d'aula, in possesso di idonee competenze in ambito formativo/pedagogico e di un Tutor di tirocinio, Infermiere e/o Operatore sociosanitario, appartenente alla struttura nella quale si svolgerà il tirocinio, con il compito di facilitare l'acquisizione delle competenze previste dal profilo dell'OSS e certificare la frequenza al tirocinio e le attività svolte sul libretto personale del tirocinante.

Le ore di tirocinio possono essere svolte anche dopo l'esame di Stato, ma prima dell'esame di Qualifica regionale e la frequenza dei tirocini deve essere certificata, a cura del Tutor di tirocinio.

La copertura assicurativa richiesta per lo svolgimento del tirocinio nella struttura individuata è a carico dell'IP, nessun pagamento è dovuto alla struttura ospitante, né da parte dell'IP, né da parte dello studente.

Le ore di tirocinio guidato, pari a n. 450 ore da svolgere secondo le disposizioni del D.A. 193/2023, necessarie per il conseguimento della Qualifica di OSS verranno riconosciute dall'IP e detratte dal monte ore complessivo previsto dal Percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO).

Art. 8

Procedure per la valutazione delle competenze acquisite

Durante il percorso formativo sono previste specifiche prove di verifica da effettuarsi, secondo quanto previsto nel DA n. 193/23:

- nel modulo di base a conclusione di ciascuna unità didattica, con prove di apprendimento oggettive volte ad accertare il conseguimento degli obiettivi di competenza previsti;
- nel modulo professionalizzante e nel tirocinio guidato, con un giudizio relativo al livello di competenza raggiunto in ciascun modulo e nelle attività previste.

Per essere ammessi all'esame finale è necessario aver riportato le valutazioni positive in ogni differente unità didattica, nei laboratori e nel tirocinio.

A conclusione del percorso formativo teorico e pratico è prevista la prova finale, finalizzata a verificare il possesso di conoscenze, capacità e competenze, corrispondenti agli standard professionali della qualifica OSS.

Spetta al Consiglio di classe l'ammissione degli studenti alle prove finali d'esame, previo accertamento delle valutazioni riportate e delle verifiche svolte.

Possono essere ammessi a sostenere l'esame di qualifica per OSS solo gli studenti che abbiano concluso il percorso e che abbiano ottenuto, a seguito del superamento dell'esame di Stato, il diploma di istruzione professionale ad indirizzo *Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale*.

In caso di non superamento dell'esame di Stato il percorso integrativo già svolto si considera, quale credito formativo di cui l'allievo potrà usufruire per essere ammesso ad un successivo esame di qualifica per OSS, presso il medesimo IP, che deve averne dato contestuale comunicazione all'Assessorato della Salute ed all'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale.

Non possono essere ammessi a sostenere le prove d'esame finali gli studenti, che abbiano riportato un numero di assenze superiore al 20% del monte ore complessivo delle lezioni teoriche, delle esercitazioni e/o del tirocinio, nonché gli studenti, che abbiano riportato una valutazione negativa nelle discipline teoriche ovvero anche in una sola esperienza di tirocinio.

L'IP può prevedere delle sessioni di recupero, le cui ore dovranno essere annotate sul registro delle presenze del corso e/o dello *stage* ed attestate dalla scuola, al fine di consentire l'ammissione dello studente all'esame finale.

Art. 9

Esame finale

La valutazione finale dell'apprendimento, che dà luogo al riconoscimento della qualifica professionale, è effettuata secondo le procedure previste dalle *Linee guida per l'organizzazione e la realizzazione del percorso formativo in Operatore socio-sanitario (1000 ore) anni 2023-2024*, approvate con il Decreto Assessoriale n. 193/2023.

Le parti, tenuto conto che il percorso rientra nel Piano dell'Offerta Formativa dell'IP ad indirizzo *Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale* e che si configura quale risposta formativa alle esigenze conclamate del territorio, essendo finalizzato al conseguimento di una Qualifica professionale ad elevato impatto occupazionale, stante l'indisponibilità di risorse dedicate c/o l'Assessorato della Salute, convengono concordemente che i costi per la Commissione previsti dall'art. 9 dell'Allegato 1 al DA n. 193/23 saranno posti a carico dell'Istituzione scolastica a valere sulla dotazione ordinaria assegnata dall'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale ex art. 2, c. 3 del DA n. 7753/18 ed utilizzati, *a norma dell'art. 7 della L.R. n. 6/2000 senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento di attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste e organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa.*

Art. 10

Azioni per favorire la promozione dei percorsi formativi

Le parti si impegnano a promuovere ed a sostenere vicendevolmente, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili, appropriate azioni informative e promozionali per favorire l'avvio dei percorsi succitati e la partecipazione attiva e consapevole degli IP ad indirizzo *Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale*.

Articolo 11

Monitoraggio e valutazione

Per l'attuazione delle attività oggetto del presente accordo, con successivo atto, sarà costituito un Gruppo di lavoro con compiti di definizione dei piani di lavoro e di coordinamento e monitoraggio delle attività, che si occuperà di:

- coordinare le fasi operative, attivando le risorse necessarie per svolgere le attività previste dal presente accordo nei piani di lavoro;
- monitorare le attività di cui al presente accordo attraverso indicatori e descrittori opportunamente identificati in tutte le fasi operative.

Il coordinamento tecnico ed il monitoraggio delle attività del presente accordo saranno effettuati dalle Parti, anche al fine della costruzione e dell'aggiornamento di una banca dati delle esperienze maturate.

Articolo 12

Durata dell'accordo

Il presente accordo ha validità a partire dalle classi terze - A.S. 2024/2025.

Le parti si riservano di integrare, modificare o sottoscrivere un nuovo Accordo a recepimento di eventuali innovazioni del quadro normativo di riferimento.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Sicilia

dott. Giuseppe Pierro

ASSESSORATO DELLA SALUTE della Regione Siciliana

Assessore, dott.ssa Giovanna Volo

Il Dirigente Generale, dott. Salvatore Requirez

ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE della Regione Siciliana,

L'Assessore, avv. Girolamo Turano

Il Dirigente Generale, dott.ssa Giovanna Segreto

ALLEGATI

- tabella di comparazione;
- schema di convenzione di tirocinio.